

DELIBERAZIONE 20 GENNAIO 2026

3/2026/R/COM

**PROROGA, PER L'ANNO 2026, DELLE AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL CENTRO ITALIA E
NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO, NEL 2016 E 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1370^a riunione del 20 gennaio 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito: legge di Bilancio 2022);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito: legge di Bilancio 2024);
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (di seguito: legge di Bilancio 2025);
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (di seguito: legge di Bilancio 2026);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto-legge 201/11), che ha soppresso l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto-legge

- 189/16);
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito: decreto-legge 148/17);
 - il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (di seguito: decreto-legge 55/18), come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, n. 170;
 - il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;
 - il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (di seguito: decreto-legge 123/19);
 - il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 587/2018/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in attuazione del decreto-legge 123/2019” (di seguito: deliberazione

- 54/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, recante "Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio" (di seguito: deliberazione 429/2020/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2021, 111/2021/R/com, recante "Misure urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio" (di seguito: deliberazione 111/2021/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 503/2021/R/com, recante "Ulteriori misure in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017" (di seguito: deliberazione 503/2021/R/com);
 - la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)" e il relativo Allegato A (TIV);
 - la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2022, 34/2022/R/com, recante "Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Florio, negli anni 2016 e 2017" (di seguito: deliberazione 34/2022/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2023, 2/2023/R/com, recante "Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Florio, negli anni 2016 e 2017" (di seguito: deliberazione 2/2023/R/com);
 - la deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, recante "Disposizioni per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, la definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili e l'adeguamento di obblighi informativi per l'energia elettrica e il gas" e il relativo Allegato A (TIVG);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e i relativi Allegati A (TIT 2024-2027), B (TIME 2024-2027), e C (TIC 2024-2027);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel e il relativo Allegato A (RTTE 2024-2027);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e il relativo Allegato A recante il "Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - settore elettrico", approvato con la deliberazione 28 dicembre 2023, 618/2023/R/com";

- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 11/2024/R/com, recante “Proroga, per l’anno 2024, delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nel 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 11/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2025, 8/2025/R/com, recante “Proroga, per l’anno 2025, delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nel 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 8/2025/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/rif recante disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) e il relativo Allegato A (TIUC);
- la comunicazione del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 (di seguito: Commissario Straordinario) del 2 ottobre 2025 (prot. Autorità n. 68034, del 3 ottobre 2025) recante “Richiesta chiarimenti circa l’esenzione delle utenze nelle zone rosse del cratere – art. 2-*bis*, comma 25 del Decreto-legge del 16/10/2017 n. 148, Delibere ARERA 3 marzo 2020 n. 54/2020/R/COM e 21 gennaio 2025 n. 8/2025/R/COM” (di seguito: comunicazione del 3 ottobre 2025);
- la comunicazione dell’Autorità del 20 ottobre 2025 (prot. Autorità 71615 del 20 ottobre 2025) al Commissario Straordinario recante “Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle esenzioni nei confronti delle utenze ubicate nelle zone rosse – deliberazioni Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com e 21 gennaio 2025, 8/2025/R/com.”;
- la comunicazione dell’Autorità del 18 dicembre 2025 (prot. Autorità 88185 del 20 ottobre 2025) recante “Richiesta individuazione utenze ubicate in zona rossa – proroga “esenzioni” sisma per l’anno 2026” (di seguito: comunicazione 18 dicembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 2 della legge 481/95, l’Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, tra l’altro, con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l’Agenzia

nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;

- con riferimento agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, l’Autorità, con le deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 81/2018/R/com, ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 e dall’articolo 2bis, commi 24 e 25, del decreto-legge 148/17:
 - approvando le disposizioni in materia di agevolazioni (anche di natura tariffaria), sospensione dei termini di pagamento delle fatture e rateizzazione degli importi sospesi a favore delle popolazioni colpite dai richiamati eventi sismici;
 - introducendo misure di anticipazione finanziaria e compensazione dei mancati ricavi derivanti dal riconoscimento delle sopradette agevolazioni, a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII);
- inoltre, l’Autorità, dapprima con la deliberazione 587/2018/R/com e poi con la deliberazione 54/2020/R/com, ha dato attuazione all’articolo 1, comma 6bis, del decreto-legge 55/18, definendo le esenzioni previste a maggior tutela dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”, individuate mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 e attive alla data degli eventi sismici nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16;
- peraltro, con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato l’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, con la deliberazione 429/2020/R/com, l’Autorità, in considerazione di quanto espressamente previsto all’articolo 8, comma 1ter, secondo periodo, del decreto-legge 123/19, ha disposto il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla menzionata deliberazione 252/2017/R/com anche a favore delle popolazioni colpite dai sopracitati eventi site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio;
- successivamente, con la deliberazione 111/2021/R/com, l’Autorità ha modificato il quadro regolatorio disposto con le precedenti deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com al fine di dare piena attuazione alle disposizioni recate dall’articolo 17-ter, comma 2, e 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20 prorogando, tra l’altro, fino alla data del 31 dicembre 2021 le agevolazioni previste a favore:
 - a) dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle zone rosse istituite con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia;
 - b) dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili, localizzate sia nel Centro Italia che nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che avessero trasmesso, entro il 30 aprile 2021, all’Agenzia delle Entrate e all’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti la

- dichiarazione attestante l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
- c) delle utenze e forniture relative alle strutture abitative di emergenza (di seguito: SAE) e ai moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (di seguito: MAPRE), ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture, installate con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia;
- inoltre, con la deliberazione 503/2021/R/com, l'Autorità, in piena aderenza alle previsioni normative sopra richiamate, ha:
 - disciplinato le modalità operative di riconoscimento delle agevolazioni di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, prevedendone l'applicazione fino al "*completamento della ricostruzione*", ossia fino alla data di richiesta di cessazione o voltura d'utenza;
 - disposto, altresì, che i mancati ricavi relativi alle quote fisse della vendita delle forniture localizzate nelle zone rosse siano compensati nell'ambito dei meccanismi di perequazione già previsti (di cui alla sopracitata deliberazione 252/2017/R/com);
 - successivamente, sulla base di quanto disposto all'articolo 1, commi 452 e 453, della legge di Bilancio 2022, l'Autorità, con la deliberazione 34/2022/R/com, ha prorogato le esenzioni e le agevolazioni previste dalle menzionate deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com a favore delle categorie di utenze e forniture site nelle zone rosse e dichiarate inagibili di cui alle lettere a) e b) sopra meglio specificate, fino alla data del 31 dicembre 2022;
 - inoltre, in attuazione di quanto previsto con l'articolo 1, commi 755 e 756, della legge di Bilancio 2023, l'Autorità, con la deliberazione 2/2023/R/com, ha prorogato - in continuità con quanto compiuto precedentemente - le esenzioni e le agevolazioni tariffarie previste dalle deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com a favore delle medesime categorie di utenze e forniture - già oggetto di proroga con la deliberazione 34/2022/R/com - fino alla data del 31 dicembre 2023;
 - successivamente, in attuazione di quanto previsto con l'articolo 1, commi 416 e 417, della legge di Bilancio 2024, l'Autorità, con la deliberazione 11/2024/R/com, ha prorogato le esenzioni e le agevolazioni tariffarie più sopra richiamate a favore delle medesime categorie di utenze e forniture - già oggetto di proroga con la deliberazione 2/2023/R/com - fino alla data del 31 dicembre 2024;
 - infine, in attuazione di quanto previsto con l'articolo 1, commi 657 e 658, della legge di Bilancio 2025, l'Autorità, con la deliberazione 8/2025/R/com, ha prorogato le esenzioni e le agevolazioni tariffarie più sopra richiamate a favore delle medesime categorie di utenze e forniture - già oggetto di proroga con la deliberazione 11/2024/R/com - fino alla data del 31 dicembre 2025.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per l'anno 2026, il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, è intervenuto nuovamente - con le medesime modalità introdotte dalle leggi di Bilancio 2022, 2023, 2024 e 2025 - a tutela delle popolazioni maggiormente colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in data 21 agosto 2017, per i settori dell'energia elettrica, del gas e per il servizio idrico integrato;
- in particolare, con riferimento agli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, il legislatore ha disposto all'articolo 1, comma 574, della legge di Bilancio 2026, la proroga, anche per l'anno 2026, delle esenzioni a favore delle utenze e forniture site nelle c.d. zone rosse, prevedendo che *“[l]e esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026”*;
- le esenzioni introdotte dal citato articolo 2bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 148/17 sono quelle previste *“in favore delle utenze localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 [data iniziale degli eventi sismici] e la data di entrata in vigore della presente disposizione [25 luglio 2018]”*;
- con riferimento ai medesimi eventi sismici verificatisi nel Centro Italia, il legislatore ha altresì previsto, all'articolo 1, comma 575, della legge di Bilancio 2026, la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili, disponendo che *“[a]ll'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »”*;
- inoltre, con il medesimo comma 575, il legislatore ha disposto la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria anche a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili coinvolte dagli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in data 21 agosto 2017;
- in particolare, con riferimento all'individuazione dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili interessati dalla proroga, l'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 123/19 prevede che *“[l]e agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.”*;
- in sintesi, le agevolazioni di cui al precedente alinea interessano i titolari delle utenze situate nei Comuni del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16 e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di cui

all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 109/18.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il legislatore, con la legge di Bilancio 2026, ha esteso ulteriormente l'efficacia temporale delle misure di sostegno previste a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successive introdotte nell'imminenza degli eventi sia con riferimento al Centro Italia (esenzioni zone rosse e agevolazioni tariffarie inagibili), sia con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (agevolazioni tariffarie inagibili);
- nel lungo periodo intercorso dagli eventi calamitosi sono state effettuate attività di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza che potrebbero aver modificato le condizioni di inagibilità degli immobili o il perimetro delle zone rosse;
- in particolare, le zone rosse richiamate all'articolo 2*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 148/17, istituite con ordinanze sindacali in relazione agli eventi sismici accaduti nel Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, fotografano una situazione che potrebbe essere, nel lungo periodo intercorso (quasi un decennio), mutata anche considerevolmente (come segnalato, d'altronde, anche da alcuni operatori) in ragione dell'andamento dei lavori di ripristino della sicurezza e ricostruzione degli edifici nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2*bis* al decreto-legge 189/16;
- peraltro, dai controlli effettuati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), nell'ambito dell'ordinaria rendicontazione delle attività all'Autorità connesse all'erogazione delle compensazioni agli operatori interessati tenuti ad applicare le "esenzioni", è emerso un tendenziale e progressivo incremento dei volumi idrici consumati nelle zone rosse e una sostanziale stabilità dei consumi elettrici e gas che rimangono su livelli elevati nonostante i consumi registrati da tali utenze dovrebbero comunque essere pressoché pari a zero, in considerazione del fatto che nelle zone rosse è vietato l'accesso e la permanenza per esigenze abitative;
- il medesimo andamento dei consumi è stato registrato in relazione alle utenze e alle forniture inagibili;
- la corretta attuazione delle disposizioni normative in esame - viste anche le richieste di chiarimento pervenute dagli operatori e dallo stesso Commissario Straordinario (comunicazione del 3 ottobre 2025) e considerato il lungo lasso di tempo intercorso dagli eventi sismici - richiede, dunque, di poter disporre di dati aggiornati in merito alle attuali forniture e utenze ancora localizzate nelle zone rosse originariamente istituite dai Sindaci dei comuni coinvolti come previsto ai sensi dell'articolo 2*bis*, comma 25, ultimo comma del decreto- legge 148/17 e alle utenze e forniture coinvolte dagli eventi sismici che risultino ancora in possesso del requisito della inagibilità; tale necessario aggiornamento risulta essenziale al fine di assicurare il rispetto dei canoni di efficacia ed economicità e salvaguardare, in particolare, il sistema nel suo complesso su cui ricade l'onere di coprire i costi connessi all'introduzione delle misure specificatamente previste a favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici: infatti, deve ricordarsi che, fra l'altro, specifiche componenti, pagate in ultima istanza dai cittadini in bolletta, sono individuate dall'Autorità a copertura dei costi connessi alle suddette "esenzioni" e "agevolazioni tariffarie";

- in vista della possibile proroga, anche per l'anno 2026, anticipata nell'ambito dei lavori volti all'approvazione della Legge di Bilancio 2026 con riferimento sia alle esenzioni previste per le utenze e forniture site in zona rossa, sia alle agevolazioni tariffarie previste per le utenze e le forniture inagibili, l'Autorità - con comunicazione 18 dicembre 2025 - ha ritenuto opportuno rappresentare preventivamente al Commissario Straordinario, nell'ambito delle ordinarie interlocuzioni istituzionali, il quadro fattuale sopra delineato e richiedere un elenco puntuale, aggiornato e il più possibile dettagliato delle zone rosse istituite con ordinanza sindacale, attualmente ancora vigenti, in modo da poter garantire il riconoscimento delle "esenzioni" senza soluzione di continuità, considerati i tempi di approvazione della Legge di Bilancio;
- con la medesima comunicazione, l'Autorità ha, altresì, anticipato che qualora non sia possibile disporre di dati certi e aggiornati che consentano di prorogare in automatico le esenzioni previste per le utenze e forniture localizzate nelle zone rosse, si ritiene necessario valutare l'introduzione di soluzioni alternative che consentano di assicurare un sostegno ai (soli) clienti e utenti duramente colpiti dagli eventi sismici titolari di un'utenza localizzata ancora in zona rossa garantendo, al contempo, agli operatori uno strumento di facile utilizzo in un'ottica di efficacia e sostenibilità del sistema;
- tra le soluzioni prospettate dall'Autorità vi è la previsione di un riconoscimento automatico (ossia senza alcuna richiesta da parte dei soggetti interessati) delle "esenzioni", in continuità con la precedente regolazione e con la relativa normativa istitutiva di tale particolare misura, per i titolari di forniture e utenze i cui consumi risultino pari a zero (per i quali è possibile presumere con un certo grado di fondatezza il loro permanere in una zona rossa), mentre per gli altri utenti/clienti, il riconoscimento sarebbe subordinato alla presentazione di un'autodichiarazione da parte del soggetto interessato attestante il permanere del relativo immobile in una zona rossa istituita ai sensi dell'articolo 2bis, comma 25, ultimo comma del decreto-legge 148/17; la medesima soluzione è stata prospettata anche per le agevolazioni tariffarie previste a favore delle utenze e forniture inagibili.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il decreto-legge 76/20 ha introdotto rilevanti misure di semplificazione procedimentale di carattere generale e misure di accelerazione e semplificazione specificatamente previste per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite da eventi sismici;
- nello specifico, per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 12, comma 1, lettera h), del menzionato decreto ha modificato l'articolo 18 della legge 241/90, introducendo il seguente comma 3bis, a norma del quale "*nei procedimenti avviati*

su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (...), sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli interventi normativi e le misure regolatorie in tema di cessazione delle tutele di prezzo per i mercati retail implicano l'aggiornamento:
 - della definizione di "esercenti la vendita" di cui all'articolo 1 della deliberazione 252/2017/R/com;
 - dei criteri e delle modalità di riconoscimento dei mancati ricavi degli esercenti la vendita derivanti dall'azzeramento dei corrispettivi in quota fissa delle forniture localizzate nelle "zone rosse", a partire dall'anno di competenza 2025;
- sono pervenute istanze e segnalazioni da parte dei consumatori e delle relative associazioni relativamente alle modalità di gestione dell'eventuale morosità delle fatture rateizzate in attuazione della regolazione emergenziale, i cui termini di pagamento sono stati sospesi in ragione degli eventi sismici, a seguito del mancato pagamento di una o più rate del piano, con particolare riferimento all'applicazione di eventuali interessi dilatori/di mora.

RITENUTO NECESSARIO:

- intervenire tempestivamente al fine di adeguare il quadro regolatorio vigente a quanto disposto dall'articolo 1, commi 574 e 575, della legge di Bilancio 2026, a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio nel 2016 e 2017, assicurando il riconoscimento delle esenzioni e delle agevolazioni ai clienti e utenti finali titolari di forniture e utenze site in zone rosse o in immobili inagibili;
- fornire ai gestori del SII e agli esercenti la vendita indicazioni operative immediate per l'applicazione delle esenzioni e delle agevolazioni a favore dei soggetti aventi titolo, al fine di garantire ai clienti e utenti finali tuttora maggiormente coinvolti una forma di sostegno continuativo;
- poiché non è ad oggi possibile disporre di dati certi e aggiornati che consentano di prorogare in automatico le esenzioni previste per tutte le utenze e forniture localizzate nelle zone rosse, nonché le agevolazioni tariffarie previste per i titolari di forniture e utenze site in immobili inagibili, sia necessario disporre la proroga

automatica, ossia senza alcun adempimento a carico del soggetto interessato, limitatamente alle utenze per le quali siano stati rilevati nel corso dell'anno 2025 consumi pari a zero; diversamente, qualora nel corso dell'anno 2025 siano stati rilevati consumi maggiori di zero, sia necessario condizionare la proroga solo a seguito di autodichiarazione presentata dal cliente o utente finale che attesti al proprio operatore, con riferimento alle esenzioni, il permanere del relativo immobile in una zona rossa istituita ai sensi dell'articolo 2*bis*, comma 25, ultimo comma del decreto-legge 148/17 e, con riferimento alle agevolazioni tariffarie, il permanere dello stato di inagibilità;

- disporre, pertanto, che i medesimi esercenti e gestori continuino a riconoscere fino alla data del 31 dicembre 2026, nell'ambito del normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, per i settori dell'energia elettrica, del gas e per il servizio idrico integrato, a favore:
 - delle utenze e forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia e, in particolare, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2*bis* al decreto-legge 189/16, purché attive alla data degli eventi sismici, i cui consumi rilevati nel 2025 risultino pari a zero;
 - delle utenze e forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia e, in particolare, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2*bis* al decreto-legge 189/16, purché attive alla data degli eventi sismici che pur avendo consumi maggiori di zero nel corso del 2025 presentino all'esercente ovvero al gestore del SII entro il 31 marzo 2026 apposita istanza, corredata da un'autodichiarazione dell'utente o cliente interessato attestante il permanere del relativo immobile in una zona rossa;
 - delle utenze e forniture inagibili, i cui consumi rilevati nel 2025 risultino pari a zero, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che abbiano adempiuto all'obbligo di trasmissione della dichiarazione di inagibilità all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti entro il 30 aprile 2021 e che, a tal fine, abbiano presentato, ai medesimi esercenti e ai gestori del SII, l'istanza di cui all'articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com, nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità ivi indicate;
 - delle utenze e forniture inagibili, i cui consumi rilevati nel 2025 risultino maggiori di zero, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che abbiano adempiuto all'obbligo di trasmissione della dichiarazione di inagibilità all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti entro il 30 aprile 2021 e che ripresentino, entro il 31 marzo 2026 agli esercenti e ai gestori del SII, l'istanza di cui all'articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com, secondo le modalità ivi indicate;
- al fine di dare completa attuazione all'insieme di misure introdotte dalla richiamata legge di Bilancio 2026, confermare i meccanismi di compensazione già previsti dalle deliberazioni 111/2021/R/com, 429/2020/R/com e 503/2021/R/com, a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli

esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del SII.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario adottare le disposizioni più sopra richiamate con la massima urgenza, tenuto conto che la proroga delle agevolazioni decorre dal 1° gennaio 2026, in coerenza con quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2026, al fine di consentire l'erogazione delle agevolazioni e la copertura dei relativi oneri senza soluzione di continuità;
- i tempi istruttori per lo svolgimento di un procedimento di consultazione preventiva non risultano compatibili con le tempistiche relative all'emissione delle fatture ai clienti/utenti, nonché con l'approvazione di un provvedimento complessivo, in considerazione dell'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che, seppur non esaustivo, sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione delle agevolazioni, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore dei clienti e degli utenti;
- sia pertanto necessario adottare le suddette misure senza preventiva consultazione, riconoscendo, tuttavia, ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, la facoltà di presentare, entro il 5 febbraio 2026, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – ciò al fine dell'eventuale conferma o modifica del presente provvedimento;
- sia inoltre necessario, in ragione delle modifiche intervenute negli ultimi anni all'assetto del mercato retail (che ha visto, tra le altre cose, l'istituzione del servizio a tutele graduali), aggiornare fin d'ora la definizione di “esercenti la vendita” di cui all'articolo 1 della deliberazione 252/2017/R/com nonché rivedere, con successivo provvedimento da assumere a seguito di apposita consultazione e a partire dall'anno di competenza 2025, i criteri e le modalità di riconoscimento dei mancati ricavi degli esercenti la vendita derivanti dall'azzeramento delle quote fisse vendita delle forniture localizzate nelle “zone rosse”, in coerenza con i criteri a tal fine stabiliti dalla deliberazione 503/2021/R/com;
- tenuto conto delle istanze e delle segnalazioni pervenute, in coerenza con l'obiettivo, sotteso alla regolazione emergenziale in argomento e della necessità di assicurare una tutela rafforzata per i clienti e utenti colpiti dagli eventi sismici, sia, altresì, necessario, nell'ambito del provvedimento di cui al precedente alinea, valutare l'opportunità di interventi riguardo alle modalità di gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento sono stati sospesi in ragione degli eventi sismici sopra richiamati, con particolare riferimento all'applicazione di eventuali interessi in caso di accertata morosità

dell'utente/cliente finale e mancato pagamento di una o più rate del piano di rateizzazione;

- siano pubblicate sul sito internet dell'Autorità le menzionate deliberazioni 252/2017/R/com e 111/2021/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 111/2021/R/com

- 1.1 L'articolo 1 della deliberazione 111/2021/R/com è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Proroga delle agevolazioni disposte dalla deliberazione 252/2017/R/com

- 1.1 Sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9, all'Articolo 11 e all'Articolo 29 della deliberazione 252/2017/R/com e, ove necessario, di cui agli Articoli 7, 10, 12 e 30 della medesima deliberazione 252/2017/R/com disposte a favore:
- a) dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al d.l. 189/16, con consumi pari a zero nell'anno 2025 che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
 - b) dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 *bis* al d.l. 189/16, con consumi maggiori di zero nell'anno 2025 che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e che presentino agli esercenti ovvero ai gestori del SII dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00 secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, attestante il permanere dello stato di inagibilità;
 - c) dei soggetti titolari di utenze e forniture, con consumi pari a zero nell'anno 2025, site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
 - d) dei soggetti titolari di utenze e forniture, con consumi maggiori di zero nell'anno 2025, site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio

2018 che presentino agli esercenti ovvero ai gestori del SII dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00 secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, attestante il permanere dell'utenza/fornitura in zona rossa.

1.2 Per tutta la durata delle agevolazioni si applica la tariffa domestica residente sia all'abitazione di residenza inagibile di cui al comma 1.1 sia all'eventuale utenza/fornitura in cui venga stabilito il solo domicilio successivamente all'evento sismico, senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica.

1.2bis [soppresso]”.

1.2 L'articolo 2 della deliberazione 111/2021/R/com è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Proroga delle agevolazioni disposte dalla deliberazione 429/2020/R/com

2.1 Sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni disposte all'articolo 1 della deliberazione 429/2019/R/com a favore:

- a) dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici, con consumi pari a zero nell'anno 2025, che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
- b) dei soggetti titolari di utenze e forniture attive alla data degli eventi sismici, con consumi maggiori di zero nell'anno 2025, che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e che presentino agli esercenti ovvero ai gestori del SII dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00 secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, attestante il permanere dello stato di inagibilità.”.

1.3 All'articolo 3, dopo il comma 3.1 è aggiunto il seguente comma:

“3.1 bis I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1.1, lettere b) e d) e 2.1 lettera b) ai fini del riconoscimento delle agevolazioni medesime, entro il 31 marzo 2026, presentano all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:

- i. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, del permanere dello stato di inagibilità dell'unità immobiliare, nella titolarità del cliente ovvero dell'utente finale, già comunicato entro il 30 aprile 2021 agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente

- competenti (per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1.1, lettera b)) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, del permanere dell'unità immobiliare, nella titolarità del cliente ovvero dell'utente finale, in una delle zone rosse individuate mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 (per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1.1, lettera d);
- ii. elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera i).”.
- 1.4 All'articolo 3, il comma 3.3 è sostituito dal seguente comma:
“3.3 L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII a seguito della ricezione dell'istanza di cui ai precedenti commi 3.1, 3.1 *bis* e 3.2, procedono al riconoscimento delle agevolazioni, previa la verifica di cui al comma 3.5. A tal fine l'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale trasmette le istanze di cui ai precedenti commi 3.1, 3.1*bis* e 3.2 all'impresa distributrice competente, contestualmente alla loro ricezione.”
- 1.5 All'articolo 3, comma 3.5, le parole “di cui al precedente comma 3.1” sono sostituite dalle parole “di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.1*bis*”.
- 1.6 All'articolo 3, comma 3.6, le parole “di cui al precedente comma 3.1 lettera a)” sono sostituite dalle parole “di cui ai precedenti commi 3.1 lettera a) e 3.1*bis*.”.
- 1.7 All'articolo 3, il comma 3.7 è sostituito dal seguente comma:
“3.7 Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare di cui ai precedenti commi 1.1, lettera a), b) c) e d), e 2.1, sia ripristinata prima della scadenza della proroga delle agevolazioni, i soggetti beneficiari della medesima proroga delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1.1 e 2.1 ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ed al gestore del SII.”.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 252/2017/R/com

- 2.1 La definizione di “esercenti l'attività di vendita” di cui all'articolo 1 della deliberazione 252/2017/R/com è sostituita dalla seguente definizione:
“esercenti l'attività di vendita” gli esercenti che svolgono le attività di cui al TIUC, comma 4.1, lettere g), g *bis*), g *ter*), g *quater*, h), i), s), t) e u) (di seguito: esercenti l'attività di vendita)”.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 I gestori del SII e gli esercenti la vendita provvedono a pubblicare tempestivamente, dandone evidenza sulla *home page* del proprio sito internet, le misure straordinarie e urgenti adottate con il presente provvedimento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamiciola Terme, Lacco Ameno e Forio nel 2016 e 2017.
- 3.2 Ai soggetti interessati è riconosciuta la facoltà di presentare, entro il 5 febbraio 2026, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3.3 Le compensazioni degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse" di cui all'articolo 6 della deliberazione 503/2021/R/com, a partire dall'anno di competenza 2025, sono quantificate secondo criteri e modalità che saranno definiti con successivo provvedimento. Nell'ambito del medesimo provvedimento sarà valutata, altresì, l'opportunità di interventi riguardo alle modalità di gestione della eventuale morosità delle fatture rateizzate i cui termini di pagamento sono stati sospesi in ragione degli eventi sismici sopra richiamati con particolare riferimento all'applicazione di eventuali interessi in caso di accertata morosità dell'utente/cliente finale.
- 3.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, al Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico S.p.A..
- 3.5 Il presente provvedimento e le deliberazioni 252/2017/R/com e 111/2021/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua